

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1044/2012 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 2012

**in merito a una deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda le norme d'origine ai fini del sistema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione del Guatemala relativamente all'esportazione di taluni prodotti della pesca nell'Unione europea**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 247,visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 732/2008 <sup>(3)</sup> del Consiglio, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate a partire dal 1° gennaio 2009, l'Unione europea ha concesso questo tipo di preferenze al Guatemala.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 definisce la nozione di «prodotti originari» applicabile nell'ambito del sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG). L'articolo 89 del suddetto regolamento prevede la possibilità di concedere una deroga a tale nozione ai paesi che beneficiano del sistema di preferenze generalizzate.
- (3) Con lettera del 24 gennaio 2012 il Guatemala ha presentato una richiesta di deroga alle regole d'origine SPG conformemente all'articolo 89 del regolamento (CEE) n. 2454/93. Con lettere del 28 marzo 2012, del 21 giugno 2012 e del 27 giugno 2012, il Guatemala ha poi trasmesso informazioni aggiuntive a giustificazione della sua richiesta.
- (4) La richiesta riguarda un quantitativo totale annuo di 4 000 tonnellate di filetti di tonno cotti, congelati e imballati sottovuoto detti «loins» (in appresso «loins di tonno») del codice NC 1604 14 16 per il periodo dal 1° aprile 2012 al 31 dicembre 2013.
- (5) La richiesta dimostra che, senza la deroga, la capacità dell'industria di trasformazione ittica del Guatemala di continuare ad esportare loins di tonno ammissibili al trattamento della tariffa preferenziale verso l'Unione sarebbe seriamente compromessa.
- (6) La deroga è quindi necessaria al fine di concedere al Guatemala il tempo di preparare la propria industria di trasformazione per conformarsi alle norme per l'ottenimento dell'origine preferenziale dei loins di tonno. Tale

lasso di tempo è necessario per garantire dei flussi adeguati di tonno originario verso il paese da parte del governo e dell'industria di trasformazione del Guatemala.

- (7) Visti i flussi di approvvigionamento e i modelli di produzione esistenti, è opportuno concedere la deroga nei confronti di un quantitativo annuo di 1 975 tonnellate di loins di tonno del codice NC ex 1604 14 16. Per fare in modo che la deroga temporanea sia limitata al tempo necessario al Guatemala per conformarsi alle norme per l'ottenimento dell'origine preferenziale dei loins di tonno, è necessario concedere la deroga per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2013. Il volume contingenziale per il 2013 dovrebbe essere definito su base pro rata rispetto al periodo concesso per la deroga. Di conseguenza, è necessario stabilire i volumi contingenziali a 1 975 tonnellate per il 2012 e 987,5 tonnellate per il 2013.
- (8) Al fine di garantire la continuità delle esportazioni di pesce trasformato ammissibili al trattamento della tariffa preferenziale dal Guatemala verso l'Unione europea, è necessario concedere la deroga con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2012.
- (9) A fini di chiarezza e affinché i loins di tonno del codice NC ex 1604 14 16 possano beneficiare della deroga, è opportuno stabilire esplicitamente che i soli prodotti non originari che possono essere utilizzati per il trattamento dei suddetti loins di tonno devono essere i tonni delle voci SA 0302 o 0303.
- (10) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 definisce norme relative alla gestione dei contingenti tariffari. Al fine di assicurare una gestione efficiente, condotta in stretta collaborazione tra le autorità del Guatemala, le autorità doganali dell'Unione europea e la Commissione, le suddette regole devono essere applicate, mutatis mutandis, ai quantitativi importati in virtù della deroga concessa dal presente regolamento.
- (11) Allo scopo di consentire un controllo efficiente dell'applicazione della deroga, è opportuno prevedere l'obbligo per le autorità del Guatemala di comunicare periodicamente alla Commissione i dettagli dei certificati di origine modulo A che sono stati rilasciati.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

In deroga agli articoli 72, 73 e da 75 a 79 del regolamento (CEE) n. 2454/93, i filetti di tonno cotti, congelati e imballati sottovuoto detti «loins» del codice NC ex 1604 14 16 prodotti

<sup>(1)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1.

in Guatemala da tonno non originario delle voci SA 0302 o 0303 sono considerati originari di questo paese alle condizioni precisate agli articoli 2, 3 e 4 del presente regolamento.

#### Articolo 2

La deroga di cui all'articolo 1 si applica ai prodotti esportati dal Guatemala e dichiarati per l'immissione in libera pratica nell'Unione durante il periodo dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2013, nel limite dei quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 3

I quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento sono gestiti in conformità agli articoli 308 *bis*, 308 *ter* e 308 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93.

#### Articolo 4

Le autorità doganali del Guatemala adottano le disposizioni necessarie per garantire il controllo quantitativo delle esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2012

Nella casella n. 4 dei certificati d'origine modulo A debitamente rilasciati dalle autorità competenti del Guatemala ai sensi del presente regolamento, deve figurare la seguente dicitura:

— «Derogation — Commission Implementing Regulation (EU) No 1044/2012»;

— «Excepción — Reglamento de Ejecución (UE) n° 1044/2012 de la Comisión».

Le autorità competenti del Guatemala presentano alla Commissione, entro il mese successivo ad ogni trimestre, un elenco trimestrale dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di origine modulo A, ai sensi del presente regolamento, e i numeri di serie di detti certificati.

#### Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO

---

## ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo	Quantitativo annuo in peso netto (t)
09.1627	ex 1604 14 16	Filetti di tonno cotti, congelati e imballati sottovuoto detti «loins»	dall'1.1.2012 al 31.12.2012 dall'1.1.2013 al 30.6.2013	1 975 987,5